

DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2025
259/2025/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2025, PER E-DISTRIBUZIONE S.P.A. E DUERETI S.R.L.. MODIFICHE AL TIT

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1344^a riunione del 18 giugno 2025

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/2006/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) e i relativi allegati A (di seguito: TIT 2020-2023) e B (di seguito: TIME 2020-2023);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 352/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 352/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo allegato A (di seguito: TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 724/2022/R/EEL ed il relativo allegato A (di seguito: deliberazione 724/2022/R/EEL);

- la delibera dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: TIROSS) come successivamente modificati e integrati;
- la delibera dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM o Criteri ROSS) come successivamente modificati e integrati;
- la delibera dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 616/2023/R/EEL) e il relativo allegato A (di seguito: TIT 6PRDe) e il relativo allegato B (di seguito: TIME 6PRDe), come successivamente modificati e integrati;
- la delibera dell’Autorità 28 maggio 2024, 206/2024/R/EEL;
- la delibera dell’Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la delibera dell’Autorità 27 dicembre 2024, 585/2024/R/EEL;
- la delibera dell’Autorità 04 febbraio 2025, 29/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 29/2025/R/EEL);
- la delibera dell’Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 130/2025/R/EEL);
- il documento per la consultazione 20 maggio 2025, 210/2025/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 210/2025/R/COM);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016;
- la comunicazione di e-distribuzione del 9 luglio 2024, prot. Autorità 49188 (di seguito: comunicazione 9 luglio 2024);
- la comunicazione di e-distribuzione del 19 dicembre 2024, prot. Autorità 88180;
- la comunicazione dell’Autorità del 21 gennaio 2025, prot. Autorità 3894 (di seguito: comunicazione 21 dicembre 2025);
- la comunicazione dell’Autorità del 3 aprile 2025, prot. Autorità 23524;
- la comunicazione di e-distribuzione del 30 aprile 2025, prot. Autorità 29982 (di seguito: comunicazione 30 aprile 2025);
- la comunicazione di Duereti S.r.l. del 6 maggio 2025, prot. Autorità 31070;
- la comunicazione dell’Autorità del 9 maggio 2025, prot. Autorità 32176 (di seguito: comunicazione del 9 maggio 2025);
- la comunicazione di Utilitalia del 28 maggio 2025, prot. Autorità 37875 (di seguito: comunicazione del 28 maggio 2025);
- la comunicazione di e-distribuzione S.p.A. del 30 maggio 2025, prot. Autorità 38603 (di seguito: comunicazione del 30 maggio 2025);
- la comunicazione di risultanze istruttorie in merito ai costi riconosciuti per l’anno 2025 a copertura dei servizi di distribuzione e di misura dell’energia elettrica inviata a e-distribuzione S.p.A. in data 6 giugno 2025, prot. Autorità n. 40410;
- la comunicazione di risultanze istruttorie in merito ai costi riconosciuti per l’anno 2025 a copertura dei servizi di distribuzione e di misura dell’energia elettrica inviata a Duereti S.r.l. in data 6 giugno 2025, prot. Autorità 40414;

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l’Autorità ha approvato il Testo integrato dei criteri e dei principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031, con riferimento alla regolazione ROSS-base;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l’Autorità ha definito i criteri applicativi della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio con riferimento ai servizi di trasporto gas naturale, trasmissione e distribuzione e misura dell’energia elettrica;
- con la deliberazione 616/2023/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (di seguito anche 6PRDe), completando la definizione dei criteri di regolazione, introdotti dalle citate deliberazioni, per entrambi i servizi per il sesto periodo di regolazione;
- con la medesima deliberazione, l’Autorità ha approvato il TIT 6PRDe e il TIME 6PRDe, recanti le disposizioni relative al sesto periodo di regolazione con riferimento, rispettivamente, al servizio di distribuzione e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il comma 17.1 dei criteri ROSS stabilisce che i criteri ROSS-base si applicano alle imprese che svolgono i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica che servono almeno 25.000 punti di prelievo;
- gli articoli dal 21 al 24 del TIT 6PRDe definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- l’articolo 34 del TIME 6PRDe definisce le tariffe di riferimento per il servizio di misura dell’energia elettrica;
- gli articoli 4 e 5 del TIT 6PRDe e gli articoli 31 e 32 del TIME 6PRDe definiscono, oltre agli obblighi informativi in capo agli esercenti, anche i criteri di determinazione delle tariffe in caso di informazioni mancanti e di trattamento delle richieste di rettifica dei dati da parte delle imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- l’impresa e-distribuzione SpA (di seguito: e-distribuzione) in data 31 dicembre 2024 ha effettuato una cessione di ramo di azienda afferente all’attività di distribuzione e misura dell’energia elettrica alla neocostituita impresa Duereti S.r.l. (di seguito: Duereti), cedendo gli *asset* funzionali all’erogazione del servizio di distribuzione e di misura presenti sulla porzione di rete e circa il 2,5% degli utenti serviti;
- le variazioni societarie sono generalmente valorizzate nell’ambito delle tariffe di riferimento definitive nel momento in cui sono disponibili tutte le informazioni a consuntivo rilevanti per le determinazioni medesime;
- la rilevanza dell’operazione caratterizzata, tra l’altro, dalla costituzione di una nuova impresa di distribuzione ha reso necessario anticipare la valorizzazione dell’operazione straordinaria nella determinazione delle tariffe di riferimento

provvisorie in modo che le imprese coinvolte nell'operazione possano disporre di acconti di perequazione commisurati al perimetro di rete effettivamente servito;

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie 2025 relative alle due imprese interessate dall'operazione straordinaria, è risultato necessario acquisire ulteriori informazioni rispetto a quelle già disponibili nelle raccolte dati RAB effettuate a ottobre 2024 e nella raccolta "Dati Previsionali" effettuata a gennaio 2025 (di seguito: raccolta dati previsionali);
- le suddette informazioni sono state trasmesse agli Uffici dell'Autorità con le comunicazioni del 9 luglio 2024 e del 30 aprile 2025;
- con comunicazione del 3 aprile 2025, al fine di consentire l'acquisizione e l'elaborazione delle informazioni acquisite per la valorizzazione dell'operazione straordinaria, il termine per la determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie 2025 per le imprese e-distribuzione e Duereti è stato fissato, in deroga a quanto previsto dal comma 22.1, lettera a) del TIT, alla metà del mese di giugno 2025.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 206/2024/R/EEL l'Autorità ha approvato le tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di distribuzione e di misura dell'impresa e-distribuzione per l'anno 2024;
- con la deliberazione 29/2025/R/EEL, l'Autorità ha approvato l'ammontare dello *Z-factor* (*ex ante*) di cui all'articolo 40 del TIROSS per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica per l'impresa e-distribuzione per l'anno 2024
- relativamente all'anno 2025 e-distribuzione non ha presentato istanza di attivazione dello *Z-factor*;
- su istanza dell'impresa neocostituita Duereti, al fine di consentire un'adeguata analisi dei costi del nuovo perimetro di rete servito, l'eventuale presentazione di una istanza di riconoscimento dello *Z-factor* da parte dell'impresa è stata prorogata, con comunicazione dell'Autorità 21 gennaio 2025, al 30 giugno 2025.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 7.1 del TIT 6PRDe stabilisce che i criteri ROSS trovino applicazione con riferimento all'attività di distribuzione e di misura, salvo per il riconoscimento dei costi di capitale dei sistemi di *smart metering* 2G;
- l'articolo 8 del TIT 6PRDe prevede che il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributrice sia costituito da:
 - a) la quota di *fast money* di cui all'articolo 15 del TIROSS;
 - b) i costi incompressibili, riconosciuti "*on top*" di cui all'articolo 12 del TIT 6PRDe;
 - c) i maggiori recuperi di efficienza conseguiti nel quinto periodo di regolazione (5PRDe), di cui all'articolo 13 del TIT 6PRDe;
 - d) la remunerazione del capitale investito di cui all'articolo 17 del TIT 6PRDe;
 - e) gli ammortamenti di cui all'articolo 18 e all'articolo 19 del TIT 6PRDe;

- f) ulteriori partite non soggette ai criteri ROSS, di cui all'articolo 20 del TIT 6PRDe;
- le ulteriori partite di cui alla lettera f) del precedente punto non sono trattate nell'ambito della determinazione delle tariffe di riferimento, ma in quello dei meccanismi di perequazione.

CONSIDERATO CHE:

- i criteri utilizzati per la determinazione dei costi riconosciuti operativi e di capitale con riferimento alle imprese e-distribuzione e Duereti sono i medesimi applicati per le altre imprese distributrici soggette ai criteri ROSS-base e illustrati nella deliberazione 217/2025/R/EEL;
- per la valorizzazione della porzione di rete oggetto di cessione è stato applicato un generale principio di invarianza tariffaria: i costi operativi e di capitale non più riconosciuti all'impresa e-distribuzione, in conseguenza della cessione di porzione di rete, sono stati riconosciuti alla neocostituita Duereti.

CONSIDERATO CHE:

- il riconoscimento dei costi di capitale per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi a sistemi di *smart metering* 2G (di seguito anche costi di misura 2G) per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo è regolato dalle deliberazioni 646/2016/R/EEL, 306/2019/R/EEL e 724/2022/R/EEL;
- con deliberazione 222/2017/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa e-distribuzione S.p.A. - ID ARERA 435;
- al fine di recepire gli effetti dell'operazione straordinaria che ha interessato e-distribuzione e Duereti, ai valori annui di spesa riconosciuta per gli anni 2017-2023 e ai valori di spesa previsti dal piano convenzionale non ancora rendicontati di e-distribuzione per l'anno 2024 sono state sottratte (ed attribuite a Duereti) le quote di spesa inerenti i sistemi di *smart metering* 2G oggetto di cessione, come indicate nella comunicazione 30 aprile 2025;
- la spesa di capitale per i sistemi di *smart metering* 2G ammessa ai riconoscimenti tariffari relativa all'anno 2024 è riconosciuta nelle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025, ai soli fini della remunerazione del capitale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il comma 22.1 del TIT prevede che, per le imprese soggette ai criteri ROSS, l'Autorità definisca e pubblichi:
 - a) entro il 30 aprile dell'anno t , in via provvisoria, le tariffe di riferimento per l'anno t ;

- b) entro il 31 marzo dell'anno $t+2$, in via definitiva, le tariffe di riferimento per l'anno t ;
- l'operatività per la valorizzazione delle tariffe attraverso i criteri ROSS e la necessità di inviare a ciascuna impresa distributrice risultanze istruttorie particolarmente dettagliate per dare adeguata trasparenza delle modalità di determinazione delle tariffe rendono le tempistiche previste dal TIT troppo ravvicinate;
 - in data 13 maggio 2025 gli Uffici dell'Autorità hanno convocato l'associazione rappresentate delle imprese distributrici e la maggiore impresa distributrice per un incontro tecnico al fine di verificare la possibilità di posticipare i termini previsti dal comma 22.1 del TIT, richiedendo ai soggetti convocati di far pervenire le proprie osservazioni scritte;
 - i partecipanti al tavolo tecnico hanno comunicato che i termini previsti per la determinazione delle tariffe provvisorie per l'anno t possono essere posticipati al 15 giugno dell'anno t ;
 - i partecipanti hanno altresì segnalato la necessità che le rate di acconto relative alla perequazione dei ricavi per i servizi di distribuzione e misura, calcolate sulla base delle tariffe di riferimento provvisorie, se posticipate rispetto alle attuali tempistiche previste dal comma 39.2 del TIT, siano erogate in ogni caso entro il mese di dicembre dell'anno t .

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica di cui al comma 21.3 del TIT 6PRDe relative all'anno 2025 per le imprese distributrici e-distribuzione e Duereti;
- a tal fine:
 - stimare il valore della spesa totale effettiva per l'anno 2025 utilizzando la previsione di spesa per attività per tale anno fornita da ciascuna impresa;
 - stimare il valore della *baseline* di spesa totale per l'anno 2025 utilizzando le informazioni fornite dalle due imprese riguardo ai costi operativi oggetto di cessione ed ai punti di prelievo ceduti valorizzati a preconsuntivo per l'anno 2024, quali miglior *proxy* disponibile per le grandezze relative all'anno 2025;
 - ripartire per attività gli incentivi all'efficienza conseguiti nell'anno 2025 da e-distribuzione sulla base del valore dei costi operativi *post* cessione previsti per ciascuna attività come forniti dall'impresa;
 - stimare la quota di *slow money* per l'anno 2025 per l'impresa Duereti applicando alla spesa effettiva totale, i tassi di capitalizzazione dei servizi di distribuzione e misura definiti per e-distribuzione, in assenza di informazioni per la definizione di uno specifico tasso di capitalizzazione;
- prevedere il monitoraggio sull'effettiva destinazione da parte delle imprese distributrici dei flussi di cassa derivanti dalla quota di *fast money* riconosciuta nella tariffa di riferimento al finanziamento degli investimenti previsti, in coerenza con le finalità che la metodologia del ROSS-base intende perseguire;

- con riferimento alla componente costi incomprimibili riconosciuti “*on top*”, utilizzare la previsione per ciascuna attività per l’anno 2025 fornita da ciascuna impresa.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare il termine previsto al comma 22.1 del TIT lettera a), fissandolo al 15 giugno dell’anno *t*;
- modificare le tempistiche per l’erogazione degli acconti di perequazione dei ricavi per i servizi di distribuzione e di misura relativi alla tariffa per l’anno *t*, di cui al comma 39.2 del TIT, prevedendone l’erogazione di due rate entro la fine dell’anno *t*

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025 per il servizio di distribuzione e di misura dell’energia elettrica, di cui al comma 21.3 del TIT 6PRDe, per le imprese e-distribuzione e Duereti come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di approvare il valore della componente $T(res)$ a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06 per l'anno 2025, di cui al comma 34.3 del TIME 6PRDe, per le imprese e-distribuzione e Duereti come riportato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di modificare il comma 22.1, lettera a) del TIT sostituendo le parole “entro il 30 aprile dell’anno *t*” con le parole “entro il 15 giugno dell’anno *t*”;
4. di modificare il comma 39.2 del TIT sostituendo le parole “e sono erogati in tre rate bimestrali a partire dalla fine del mese di giugno dell’anno *t*” con le parole “e sono erogati in due rate entro la fine dell’anno *t*”;
5. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

18 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini